



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 18 DEL/Z DNE 27/05/2015

Approvazione della convenzione per la gestione del servizio di Segreteria dtra i Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo e Doberdò del Lago-Doberdob - Odobritev konvencije za tajniško službo med občinami Staranzano, San Canzian d'Isonzo in Doberdob

L'anno-Leta 2015

addì-dne VENTISETTE-SEDEMINDVAJSETEGA

del mese di /meseca MAGGIO-MAJA

alle ore-ob 18.00

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	ROMINA FERFOLJA	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	SI-DA
KATIUSA KOSIC	NO-NE	MARCO JARC	SI-DA
ROBERT PERIC	NO-NE	DARIO BERTINAZZI	NO-NE
EDVARD GERGOLET	SI-DA	SARA VISINTIN	SI-DA
MANUELA GERGOLET	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC:
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC:

SI-DA
NO-NE

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Giuseppe Manto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

OGGETTO: Approvazione della convenzione per la gestione del servizio di Segreteria tra i Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo e Doberdò del Lago - Doberdob.

RELAZIONE DEL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 19 settembre 2014 con la quale si prorogava la convenzione di segreteria in essere tra i Comuni di Staranzano, Mossa, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio, fino al 31 marzo 2015;

PRESO ATTO che in data 28/11/2014 con lettera inviata al comune capofila Staranzano prot. 12999, il Segretario comunale, dott. Riccardo MASONI, comunicava la sua volontà di lasciare la Segreteria convenzionata per iniziare una nuova esperienza lavorativa presso il Comune di Custonaci (TP) che avveniva con data 01/01/2015 lasciando da tale data i Comuni convenzionati privi della figura del Segretario;

PRESO ATTO inoltre che fino al 30/01/2015 il Comune capofila ha provveduto ad assicurare le funzioni di segreteria comunale convenzionata con incarico di reggenza a scavalco.

RICHIAMATO il decreto della Prefettura di Trieste 0001508 dd. 14/01/2015 relativo alla presa d'atto dello scioglimento a partire dal 31/01/2015 (ultimo giorno di validità 30/01/2015) della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria tra i Comuni di Staranzano, Mossa, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio;

PRESO ATTO che dal 31/01/2015 che l'Amministrazione comunale ha provveduto ad assicurare la funzione di Segretario comunale con incarico di reggenza a scavalco, che tuttora perdura;

VISTO l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del DPR 4/12/1997 n. 465 che prevedono la possibilità che i Comuni e cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio segreteria;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno del 24/03/2015 prot. n. 0000485, qui pervenuta per tramite la Prefettura – UTG di Trieste – albo segretari Comunali e Provinciali Friuli Venezia Giulia, dalla quale si evince che non vi è più la riclassificazione della classe di segreteria nel caso di convenzione tra più enti e che si farà riferimento alla classe del Comune capofila;

VERIFICATA con i Sindaci di Staranzano e San Canzian d'Isonzo la possibilità di costituire un accordo fra enti per una nuova convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, quivi allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente, che disciplina i rapporti tra le parti, sia giuridicamente che dal punto di vista economico, prevedendo le seguenti quote di partecipazione: Staranzano (**comune capofila** 42%), San Canzian d'Isonzo (40%), Doberdò del Lago (18%);

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA e fatta propria la relazione che precede;

VISTO lo schema di convenzione concordato tra le parti, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui si indicano le finalità, la durata, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dall'incaricato di P.O. Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dall'incaricato di P.O. AREA Contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, regolamenti e statuti;

SENTITI gli interventi dei consiglieri come riportati nel verbale di data odierna;

Con voti UNANIMI resi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale di classe 3^a fra i Comuni di: STARANZANO quale Comune capofila, SAN CANZIAN D'ISONZO e DOBERDO' DEL LAGO-OBČINA DOBERDOB;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la decorrenza della stessa, dopo la sua approvazione da parte di tutti e tre i Consigli comunali, avverrà nelle forme e nei tempi indicati dalla Prefettura – UTG di Trieste – Albo segretari Comunali e Provinciali Friuli Venezia Giulia;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune Capofila – Staranzano - per i successivi adempimenti di competenza..

Con separata votazione, con voti UNANIMI, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge regionale n 21 del 11/12/2003 s.m.i.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI STARANZANO
PROVINCIA DI GORIZIA
Reg. in caso d'uso n. _____
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI STARANZANO SAN CANZIAN
D'ISONZO E DOBERDO' DEL LAGO DOBERDOB.
L'anno duemilaquindici, il giorno (.....) del mese di
maggio, presso la sede del Comune di Staranzano,
TRA
Il Comune di Staranzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Riccardo Marchesan nato a Grado (GO) il 22.06.1948,
elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune
stesso, in seguito denominato anche Comune "Capo convenzione",
Codice Fiscale/partita iva 00123080319;
E
I Comuni di
San Canzian d'Isonzo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
dott.ssa Silvia Caruso nata a Gorizia il 14.11.1966, elettivamente
domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, Codice
Fiscale 81001530310;
Doberdò del Lago Doberdob, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore, dott. Fabio Vizintin nato a GORIZIA il 27.12.1980,
elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune
stesso, Codice Fiscale C.F. 81000450312;

PREMESSO

che l'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Che i Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo e Doberdò del Lago Doberdob, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia e che al 31.12.2014 contano rispettivamente n°. 7.242, n°. 6.252 e n°. 1.421 abitanti, con deliberazione n° assunta dal Consiglio Comunale di Staranzano in data, con deliberazione n° assunta dal Consiglio Comunale di San Canzian d'Isonzo in data e con deliberazione n° assunta dal Consiglio Comunale di Doberdò del Lago Doberdob in data, tutte esecutive, hanno approvato la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria.

Che, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, i Sindaci dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo e di Doberdò del Lago Doberdob, autorizzati dalle rispettive deliberazioni consiliari, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Agenzia", si intende l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000, e al D.P.R. 4.12.1997, n° 465.

1. I Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo e di Doberdò del Lago Doberdob dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, la sede della Segreteria Comunale (a norma dell'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, e dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n° 465) al fine di rendere maggiormente efficiente, alla luce della mutualità e differenziazione delle esperienze professionali, ed economico, visto il risparmio della relativa spesa, il servizio de quo.

2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice-Segretario della segreteria convenzionata individuato nel Vice-Segretario del Comune di Staranzano.

3. Il Comune di Staranzano assume la veste di Comune capofila

della presente convenzione.

4. La presente convenzione ha validità a partire dalla presa in servizio del titolare della convenzione fino a 60 giorni dopo la scadenza del Sindaco del Comune Capo convenzione.

Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione, alle stesse o ad altre condizioni.

Nel corso della sua durata, la convenzione potrà cessare, per giustificato motivo, attraverso scioglimento consensuale espresso mediante atti deliberativi consiliari motivati e adottati da tutte le Amministrazioni comunali, sentito il Segretario comunale.

Ciascun Comune ha altresì facoltà di recedere unilateralmente da essa per giustificato motivo qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono più perseguibili.

Il recesso, che dovrà essere deliberato, sentito il Segretario comunale, con provvedimento congruamente motivato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato, dovrà essere comunicato alle altre parti con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, il Segretario comunale resterà titolare del Comune Capo convenzione, fatta salva la sua facoltà di opzione per l'altro ente.

Di tutto questo si dovrà dare congruo avviso preventivo all'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sez. Friuli Venezia Giulia.

5. Il Segretario della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. La nomina sarà effettuata, dal Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

6. La revoca del Segretario della Segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465, e all'art. 18 del CCNL 2001, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione di concerto con i Sindaci degli altri comuni e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capofila.

7. Il Segretario della segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei tre Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Spettano al Sindaco del Comune Capo convenzione la procedura di nomina e di revoca del Segretario comunale e gli altri atti fondamentali inerenti il rapporto di lavoro, così come meglio specificato nella presente convenzione.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà pertanto gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Spetta, poi, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati l'eventuale attribuzione di singoli incarichi e specifiche funzioni attinenti il proprio ente.

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionata viene fissata presso il Comune Capo convenzione.

8. Così come previsto dall'art. 19 del CCNL 2001, il Segretario comunale assicura la propria presenza in servizio ed organizza autonomamente il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I Sindaci dei Comuni convenzionati assegneranno obiettivi e programmi in modo da permettere che il Segretario comunale possa assicurare la propria presenza ordinaria presso le Segreterie dei singoli Comuni in misura pari al 42% per il Comune di Staranzano, al 40% per il Comune di San Canzian d'Isonzo e al 18% per il Comune di Doberdò del Lago Doberdob.

Il Segretario comunale, previ accordi diretti con i Sindaci interessati e compatibilmente con il criterio di flessibilità sopra richiamato, disimpegnerà tutti gli ulteriori specifici incarichi eventualmente affidati.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, e i Sindaci si accorderanno sul calendario dei lavori da tenere su proposta formulata dal Segretario comunale, contemperando reciprocamente i propri interessi.

9. Al Segretario della Segreteria convenzionata spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o di

contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.

10. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale del trattamento economico fondamentale (art. 37, comma 1, lett. a), b), c), d), e), h), e comma 2, CCNL 2001), compresi gli oneri riflessi, in misura pari al 42% per il Comune di Staranzano, al 40% per il Comune di San Canzian d'Isonzo e al 18% per il Comune di Doberdò del Lago Doberdob.

Nella medesima percentuale concorreranno al pagamento del rimborso spese viaggio (art. 45, comma 2 CCNL), del trattamento di trasferta (art. 47 CCNL), dei buoni pasto (art.51 CCNL), nonché alle spese sostenute per la formazione, laddove non imputabili agli specifici incarichi attribuiti dal singolo Comune.

Le percentuali di ripartizione sopra indicate saranno applicate anche in caso di rinnovi contrattuali sulle spettanze riferibili al periodo in essere della convenzione.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo convenzione, il quale chiederà trimestralmente il rimborso della quota parte a carico degli altri Comuni, che dovranno provvedere al pagamento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

I compensi relativi all'attribuzione di funzioni aggiuntive e incarichi speciali, le retribuzioni accessorie o aventi natura non continuativa (indennità di risultato, maggiorazione dell'indennità di posizione...),

i diritti di rogito e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno a carico del singolo Comune a favore del quale le prestazioni sono rese.

Anche tali ultimi compensi potranno essere liquidati dal Comune Capo convenzione, su specifica richiesta degli altri enti e fatto salvo il diritto al rimborso.

11. Al fine di garantire continuità di servizio è previsto che, in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, quest'ultimo sarà sostituito a tutti gli effetti di legge, dal vicesegretario del Comune di Staranzano.

12. Allo stato attuale, ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, la classe di appartenenza della Segreteria risulta essere di fascia B classe 3[^] (Comune Capo convenzione Staranzano di 7.242 abitanti). Medesima appartenenza di fascia B e classe 3[^] risulta essere anche per il riconoscimento economico della retribuzione di posizione (Comune Capo convenzione Staranzano di 7.242 abitanti).

Le percentuali di ripartizione sopra indicate saranno applicate anche in caso di rinnovi contrattuali sulle spettanze riferibili al periodo in essere della convenzione.

13. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti, ai contratti collettivi e decentrati di lavoro, nonché alle deliberazioni dell'Agenzia dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali in materia.

14. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di

approvazione dei Consigli Comunali di Staranzano, San Canzian d'Isonzo e di Doberdò del Lago Doberdob e dall'atto di individuazione del Segretario Comunale titolare, sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia per i conseguenti provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Staranzano (Capo convenzione)

Riccardo Marchesan

Il Sindaco del Comune di San Canzian d'Isonzo

dott.ssa Silvia Caruso

Il Sindaco del Comune di Doberdò del Lago Doberdob

dott. Fabio Vizintin

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Giuseppe Manto